

**REGOLAMENTO (UE) 2022/1670 DEL CONSIGLIO**  
**del 29 settembre 2022**

**recante modifica del regolamento (UE) 2022/109, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio <sup>(1)</sup> fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
- (2) Il regolamento (UE) 2022/109, modificato dal regolamento (UE) 2022/1091 del Consiglio <sup>(2)</sup>, fissa un totale ammissibile di catture (TAC) provvisorio per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nelle sottozone 9 e 10 del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e nelle acque dell'Unione del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) 34.1.1 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022, in attesa della pubblicazione del parere scientifico fornito dal CIEM per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023. A seguito della pubblicazione di tale parere il 17 giugno 2022, che consente la prosecuzione delle attività di pesca, è opportuno fissare il TAC definitivo per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023. Il TAC dovrebbe essere fissato al livello di 15 777 tonnellate indicato nel suddetto parere.
- (3) Il regolamento (UE) 2022/109 stabilisce una condizione speciale per quanto riguarda i contingenti di suri/sugarelli (*Trachurus* spp.) nella sottozona CIEM 9. Il regolamento (UE) 2022/109 non fissa la percentuale alla quale si applica tale condizione speciale, in attesa che sia reso disponibile il parere scientifico aggiornato del CIEM riguardo alle flessibilità tra zone tra la sottozona CIEM 9 e la divisione CIEM 8c. Il 18 agosto 2022 il CIEM ha pubblicato un documento tecnico interno sulle flessibilità tra zone tra la sottozona CIEM 9 e la divisione CIEM 8c. È opportuno che l'Unione stabilisca la percentuale alla quale si applica tale condizione speciale in linea con detto documento tecnico interno del CIEM.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/109.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2022/1091 del Consiglio, del 30 giugno 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 176 dell'1.7.2022, pag. 5).

